

luogo ad un secondo esperimento entro il mese dal giorno... ecc., » si direbbe: « si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di 20 giorni, nè maggiore di 40, dal giorno... ecc.; » ed il resto come all'articolo stampato.

BRUNETTI. Desidererei avere uno schiarimento per parte della Commissione.

Quando il numero dei concorrenti è troppo scarso, è fatta facoltà di rimandare l'esperimento ad altra subasta. Ora vorrei sapere se, nel caso in cui si presentasse all'asta una sola persona, sarebbe cosa facoltativa od obbligatoria l'addivenire ad un altro esperimento.

VILLA PERNICE, relatore. L'articolo dice che è facoltativa un'altra subasta quando il numero dei concorrenti sia troppo scarso. Ora il caso in cui si presenti un solo concorrente non può non essere confuso con quello nel quale vi sia scarsità di concorrenti. La regola generale degl'incanti è che, quando si presentano meno di due concorrenti, non c'è gara, e quindi non vi è luogo a deliberamento.

BRUNETTI. Va bene, ringrazio l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Omar aveva proposto che, invece di « quando per numero troppo scarso di concorrenti, » si dica: « quando il numero dei concorrenti sia minore di tre. »

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione non accetta quest'emendamento dell'onorevole Omar, in quanto che crede che l'emendamento suddetto sia piuttosto diretto a restringere che ad allargare la libertà del comune. Del resto l'espressione generica dell'articolo della Commissione, « numero troppo scarso di concorrenti, » comprende il caso accennato dall'onorevole Omar, e lascia maggior libertà al comune di decidere se gli convenga o meno di aggiudicare l'asta. Quindi, nel senso della Commissione, si verrebbe coll'emendamento Omar a limitare la libertà dei comuni; per queste ragioni la Commissione ha creduto di attenersi alla espressione generale indicata nel suo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Omar mantiene il suo emendamento?

OMAR. Io non intendo d'insistere perchè si ammetta il mio emendamento; ma desidero almeno che si conoscano le ragioni per le quali io l'ho proposto.

Io aveva già accennato in una precedente seduta che o si usava un sistema di piena confidenza da una parte e dall'altra, cioè verso gli aspiranti all'appalto e verso le Giunte municipali, o si voleva usare il sistema contrario.

Nel caso che si voglia usare confidenza, noi non dobbiamo partire dall'idea che gli aspiranti all'appalto siano tra loro d'accordo onde eludere la legge, cioè quella giusta gara che porta l'appalto ad un prezzo onesto. D'altra parte, allora è giusto che non supponiamo neanche che le Giunte municipali possano avere

qualche predilezione piuttosto per l'uno che per l'altro aspirante.

Ma, se noi ci allontaniamo da questa idea di fiducia, allora io non vedo una ragione per cui si avesse piuttosto a usare una misura verso gli aspiranti che non verso le Giunte municipali.

Io confesso che ho tutto il rispetto e la stima per le Giunte municipali; ma però non è nuovo negli annali dell'amministrazione che qualche sopruso, che qualche indiscrezione sia occorsa anche per parte delle Giunte municipali. Epperò mi pareva molto giusto e regolare che si adottasse anche per questo genere di appalti lo stesso sistema che si segue in tutti gli altri appalti che si fanno dal Governo e che è prescritto con leggi apposite.

In questo senso io, non solo non aveva ristretta l'azione delle Giunte municipali, ma l'aveva allargata, perchè, invece di portare a due gli aspiranti, li aveva portati a tre.

Se, non ostante queste ragioni, la Commissione insiste nel non accettare questo mio emendamento, io non voglio insistere maggiormente a volerlo mantenuto.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. Io non sarei nemmeno disposto ad accettare l'emendamento dell'onorevole Omar, e ne dirò brevemente le ragioni.

La Commissione, per mezzo del suo relatore, ha detto che, se noi lasciamo facoltà ai comuni od ai consorzi di accettare o non accettare le offerte di questi aggiudicatari che si presenteranno, noi facciamo omaggio al principio della libertà de' comuni. Ma io fo riflettere all'onorevole relatore ed alla Camera che non bisogna confondere la libertà che si deve lasciare ai comuni col dispotismo ch'essi eserciterebbero sul fatto compiuto di un'aggiudicazione all'asta pubblica. E poi ciò riuscirebbe ad ottenere il risultato opposto a quello che si è prefisso la Commissione.

Infatti, quando tutti i concorrenti non sono sicuri, dopo il primo ed il secondo esperimento, di rimanere aggiudicatari, se sono persone serie, non concorreranno all'asta pubblica. Io domando: perchè lasciare così indefinitamente alla balia dei consorzi di ritenere valevoli oppur no queste aggiudicazioni? Stabilite dei confini rigorosi e precisi, e poi lasciate la certezza ai concorrenti che, dopo aver fatte delle offerte, essi saranno gli aggiudicatari definitivi dell'appalto.

Consequentemente, io propongo la soppressione di tutto l'inciso, che dice: « o quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di divenire all'aggiudicazione. » E ciò anche perchè l'apprezzamento di questa frase *troppo scarso* riuscirebbe così elastico, che potrebbe ritenersi per troppo scarso un numero qualsiasi. Espressioni così elastiche, le quali o